

AUTORITA' PORTUALE LIVORNO

ORDINANZA N. 33

VISTI gli artt. 6 comma 1 lett. A) e 8 comma 3 lett. H) della legge del 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

RITENUTA la necessità di regolamentare il transito dei veicoli eccezionali nelle aree demaniali marittime del Porto di Livorno;

VISTO il Nuovo Codice della Strada (Dlgs. del 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare l'art. 10 che disciplina la circolazione dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali, gli artt. 14 e 15 che fissano i poteri ed i compiti degli Enti proprietari delle strade e gli atti vietati, e gli artt. 61 e 62 che fissano la massa e la sagoma limite dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare l'art. 11 relativo alle disposizioni di segnalazione visiva, gli artt. 13-14-15-16-17 che disciplinano la domanda di autorizzazione e l'art. 18 relativo agli indennizzi;

VISTA la circolare in data 25.03.97 del Ministero dei Lavori Pubblici che fornisce chiarimenti interpretativi in ordine alle disposizioni sopra citate

PRESO ATTO dei pareri resi da Capitaneria di Porto (prot. 17375 del 09.06.01), Polizia di Stato (prot. 2001 del 19.04.2001), Guardia di Finanza (prot.32452/211 del 05.10.01), SPEDIMAR (fax in data 28.09.01), ASAMAR, FNA e FAI nel corso della riunione tenutasi in data 15.10.01;

ORDINA

Art.1 La circolazione all'interno del Porto di Livorno dei veicoli, aventi peso o dimensioni totali eccedenti i valori riportati negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità Portuale, che verrà rilasciata nei termini definiti nell'allegato modello;

Art.2 Le Ditte o Società interessate devono presentare, almeno 15gg. prima della data prevista, dettagliata domanda in bollo, firmata dal legale rappresentante, indirizzata alla Direzione Sicurezza Ambiente Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno – Piazzale del Portuale 4, Porto di Livorno tel. 0586/249630/632 fax 249517 contenente:

- a) Le caratteristiche tecniche comprese le dimensioni di ingombro del/i veicolo/i con cui si intende effettuare il transito riguardanti la configurazione del veicolo e del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto;
- b) Il Varco Doganale ed il percorso interessato al transito;
- c) La data o il periodo compreso per il transito di uno o più trasporti eccezionali;
- d) La descrizione del carico compresa la natura del materiale nonché l' eventuale imballaggio;

Deve inoltre essere dichiarato, anche in calce alla domanda di autorizzazione:

- Che i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto in conto terzi, di cui alla legge del 6.6.74 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m., ed opere con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso;
- Di aver verificato che non esistono curve a stretto raggio che precludono l'esecuzione del trasporto e che pertanto viene garantita l'inscrivibilità in curva;
- Di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di riserva, indicati nella domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa;

Nel caso di richiesta di autorizzazione periodica deve inoltre essere dichiarata l'assunzione di responsabilità rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A, dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice.

Alla domanda devono essere allegate:

- una fotocopia della carta di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, in data non anteriore a tre mesi, dalla quale risultino le dimensioni e la massa ammissibile nonché l'abbinabilità della motrice con il rimorchio;
- fotocopia di dichiarazione attestante la copertura assicurativa dei mezzi oggetto della richiesta;
- per i vettori esteri che intendano transitare con veicoli immatricolati all'estero, una fotocopia del documento tecnico relativo al veicolo oggetto della richiesta, rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, nonché della procura ad essere rappresentati per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- una fotocopia della carta di identità del dichiarante con attestazione della conformità all'originale dei documenti presentati in fotocopia;
- La ricevuta del bollettino di c.c.p. attestante l'avvenuto versamento del diritto fisso di cui al successivo art. 5;
- Marca da bollo da £. 20.000 (€ 10,33) da apporre sull'autorizzazione;
- Busta intestata per il ritorno dell'autorizzazione;

Art.3 Nelle domande di autorizzazione possono essere riportati, con apposita annotazione, fino ad un massimo di n.5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, purché presentino documentate analoghe caratteristiche, peso complessivo non superiore e prestazioni di traino non inferiori a quelle del veicolo scelto per il trasporto.

Per le autorizzazioni di tipo periodico deve essere previsto un unico veicolo trattore.

Art.4 Le autorizzazioni multiple per un massimo fino a 10 (dieci) transiti, hanno una validità massima di 90 (novanta) giorni, le autorizzazioni singole per 1 (uno) transito eccezionale, hanno una validità massima di 30 (trenta) giorni, le autorizzazioni periodiche (valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo), hanno una validità massima di 180 (centottanta) giorni.

Le autorizzazioni possono essere rinnovate, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere corredata della copia della precedente autorizzazione, della dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa, della fotocopia del documento di circolazione o documento sostitutivo, della ricevuta del versamento di cui al successivo art. 6 e marca da bollo da apporre sull'atto rinnovato.

Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo possono essere prorogate, se non ancora scadute, per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

La domanda di proroga, in carta semplice, deve essere corredata dell'originale della precedente autorizzazione e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la necessità della proroga, che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati ancora effettuati ed il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

In caso di variazione del percorso all'interno dell'area portuale, la Ditta provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax all' A.P, che rilascerà, in tempi brevi e con lo stesso mezzo, il proprio nulla osta.

Art.5 Per ogni autorizzazione o rinnovo, dovrà essere corrisposto un diritto fisso di £ 50.000 (€ 25,82) da versare sul c.c.p. n. 11949575 intestato all'Autorità Portuale di Livorno, che in nessun caso potrà essere rimborsato.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di esigere un compenso per maggiore usura del suolo, le cui modalità saranno rese note con separato provvedimento.

Art.6 La Ditta è tenuta a provvedere, a proprie spese, alla rimozione e ripristino di strutture che dovessero impedire il transito del veicolo oggetto dell'autorizzazione;

Art. 7 La Ditta è obbligata a risarcire l'Autorità Portuale per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio su semplice presentazione da parte della stessa del conto spese riparazioni.

Art. 7 La Ditta è obbligata a risarcire l'Autorità Portuale per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio su semplice presentazione da parte della stessa del conto spese riparazioni.

Resta inoltre a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé o a terzi, a persone e cose per effetto dell'autorizzazione rilasciata, rimanendo l'A.P. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa anche giudiziaria di terzi;

Art.8 Sono esenti dal rilascio di autorizzazioni di cui alla presente ordinanza i mezzi di sollevamento e di trasporto aventi pesi e/o dimensioni eccezionali, in dotazione alle Imprese portuali per l'espletamento delle loro attività ed i veicoli o convogli eccezionali limitatamente a spostamenti lungo le banchine.

Restano in vigore le disposizioni di cui alle Ordinanze n.11/99 e 12/99 di questa Autorità Portuale.

Art.9 La Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità ha la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongano.

Potrà inoltre essere rifiutato il rilascio di nuove autorizzazioni a quelle Società o Imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze della presente Ordinanza.

Art. 10 Ciascuna autorizzazione, al termine del suo uso, dovrà essere restituita alla Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno.

Art. 11 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i trasgressori verranno puniti ai sensi dell'art. 10 comma da 18 a 26 del Nuovo Codice della strada;

Art. 12 Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni di cui al DLgs 30.04.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art.13 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, **che entra in vigore a far data dal 15.11.2001..**


IL PRESIDENTE
(Rag. Nereo Marcucci)

Livorno, 16 ottobre 2001

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

Autorizzazione n. _____/2001

La Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno

- Vista la domanda pervenuta in data _____ dalla Ditta _____, con sede in _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare n. _____ trasporti eccezionali all'interno del porto di Livorno;
- Visto il nuovo Codice della strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista la propria Ordinanza n. 33 in data 16.10.2001;
- Verificati i documenti presentati dalla Ditta per l'ottenimento dell' autorizzazione;
- Considerata la necessità di consentire l'esecuzione della predetta attività commerciale al fine di non arrecare pregiudizio all'operatività del porto;

AUTORIZZA

per quanto di competenza ed ai soli fini della circolazione sulle aree ricomprese nell'ambito della giurisdizione di questa Autorità Portuale la Ditta :

_____ ad effettuare n. _____ transiti eccezionali dal _____ a zona operativa e viceversa nel periodo compreso dal giorno _____ al giorno _____.

- Natura del carico _____
- Dimensioni del convoglio: Lunghezza mt. _____ Larghezza mt. _____ Altezza mt. _____
- Peso complessivo del convoglio _____ tonn.
- Caratteristiche del trattore _____ Targa _____
- Eventuali trattori di riserva: _____
- Caratteristiche del semirimorchio _____ Targa _____
- Eventuali semirimorchi di riserva _____

Velocità massima consentita: Km/h 20

La Ditta provvederà alla scorta prevista dalla normativa vigente per tutto il transito sul suolo demaniale marittimo ed informerà tempestivamente la Polizia di Stato –Ufficio Frontiera Marittima.

E' inoltre fatto obbligo alla Ditta di:

- comunicare via fax con almeno 24 ore di anticipo, la data e l'orario di presumibile arrivo/ingresso ovvero in area portuale/uscita, specificando il varco di transito e la banchina interessata al trasporto stesso;
 - nel caso intenda far ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, poichè l'autorizzazione, di tipo singolo o multiplo, si intende valida per il primo veicolo, comunicare prima del viaggio o di ciascun viaggio i numeri di targa e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio. Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante ai fini della validità;
 - allontanare tempestivamente, in caso di neve ghiaccio nebbia o visibilità inferiore a 70 mt., sia diurna che notturna, il veicolo dalla sede stradale, conducendolo alla più vicina area disponibile;
 - annotare, solo in caso di autorizzazione singola o multipla, nell'allegato 1, facente parte integrante della presente autorizzazione, prima della partenza, l'ora, il giorno ed il mezzo con cui si effettua ciascun viaggio ed accompagnare il veicolo con i documenti di autorizzazione in originale, che non devono in alcun modo essere manomessi, pena la immediata decadenza.
 - provvedere a proprie spese alla rimozione e ripristino di strutture che dovessero impedire il transito del veicolo oggetto dell'autorizzazione;
 - risarcire l'Autorità Portuale per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale, su semplice presentazione da parte della stessa del conto spese riparazioni.
- Resta inoltre a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé o a terzi o ad animali e cose per effetto dell'autorizzazione rilasciata, rimanendo l'A.P. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa anche giudiziaria di terzi.

La presente autorizzazione non esime la Ditta dall'obbligo di chiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, concessioni, licenze e nulla osta che, per effetto del transito in questione, si rendessero necessarie.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni di cui al DLGS 30-04-92 n. 285 e DPR 16-12-92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questa Direzione si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare la presente autorizzazione, qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongano.

La presente autorizzazione, al termine del suo uso, dovrà essere restituita alla Direzione Sicurezza Ambiente Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno.

Li. _____

IL DIRIGENTE
(Ing. G. Motta)

n. 1 allegato

